



# COMUNE DI PERUGIA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 387 DEL 20/11/2024**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2025 DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE.

L'anno duemilaventiquattro il giorno 20 del mese di novembre, nel Palazzo del Priori, convocata nelle forme e nei termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale alla quale risultano, al momento della votazione:

FERDINANDI VITTORIA	Sindaca	Assente	Grohmann David	Assessore	Presente
Pierini Marco	Vice Sindaco	Presente	Tizi Francesca	Assessora	Presente
Sartore Alessandra	Assessora	Presente	Zuccherini Francesco	Assessore	Presente
Croce Fabrizio	Assessore	Presente	Stafisso Andrea	Assessore	Presente
Vossi Pierluigi	Assessore	Presente	Spera Costanza	Assessora	Assente

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità dell'adunanza, il Vice Sindaco Marco Pierini dichiara aperta la seduta alla quale partecipa il Segretario Generale Dott. Gerardi Roberto.

### LA GIUNTA COMUNALE

#### Visti:

- l'art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari ed il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province ed ha altresì previsto che il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

*Firmato digitalmente  
Gerardi Roberto*

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



- l'art. 1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone appena sopra richiamato;
- l'art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha istituito il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'art. 1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone appena sopra richiamato;

**Richiamato** il regolamento comunale di istituzione e disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 19/04/2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Richiamata** la deliberazione della Giunta comunale n. 481 del 22/11/2023, con la quale sono state approvate le tariffe per l'anno 2024 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

**Visto** l'art. 42 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle competenze del Consiglio comunale e considerato che la competenza ad approvare le tariffe delle entrate spetta alla Giunta comunale;

**Richiamato** l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

Firmato digitalmente  
Gerardi Roberto

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



**Richiamato** l'art. 151 del D.Lgs 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'anno precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

**Tenuto conto** che gli articoli 17 e 54 del regolamento comunale in precedenza richiamato rimettono al provvedimento di approvazione delle tariffe la definizione dei coefficienti riferiti al valore economico della disponibilità dell'area ed al sacrificio imposto alla collettività dalla occupazione/diffusione pubblicitaria;

**Tenuto conto** che il regolamento suddivide il territorio comunale in n. 4 zone, al fine dell'applicazione del canone relativamente alla componente di occupazione del suolo pubblico, in n. 2 zone, al fine dell'applicazione del canone relativamente alla componente di esposizione pubblicitaria ed in n. 4 zone, per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

**Considerato** altresì che il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è dato sia dall'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico e sia dalla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

**Considerato** che il presupposto del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è la predetta occupazione nelle aree destinate a mercati;

**Tenuto conto che** la disposizione dell'art. 1, comma 838, della L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha chiarito che si considerano di competenza comunale i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, anziché "di centri abitati di comuni" con tale popolazione, modificando la previsione del comma 818 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160;

**Richiamati:**

- l'art. 1, commi 826 e 827, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i quali definiscono le tariffe standard unitarie del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, rispettivamente per le occupazioni/diffusioni pubblicitarie permanenti e per quelle temporanee, pari, per il Comune di Perugia, appartenente alla classe dei comuni con oltre 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti, rispettivamente ad € 60,00/anno e ad € 1,30/giorno;
- l'art. 1, comma 831, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che la tariffa dovuta per il canone relativo alle occupazioni permanenti con cavi e condutture da chiunque effettuata per la fornitura di

*Firmato digitalmente  
Gerardi Roberto*

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



servizi di pubblica utilità è pari ad € 1,00 per utente, con un minimo di € 800,00, da rivalutarsi annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

- l'art. 1, comma 831-bis, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- l'art. 1, commi 841-842, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i quali definiscono le tariffe standard unitarie del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, rispettivamente per le occupazioni permanenti e per quelle temporanee, pari, per il Comune di Perugia, appartenente alla classe dei comuni con oltre 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti, rispettivamente ad € 60,00/anno e ad € 1,30/giorno;

**Considerato** inoltre che le tariffe di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 sono frazionate per ore, fino ad un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo;

**Considerata** la Risoluzione Ministeriale n. 6/DF del 28 luglio 2021 con la quale è stata fornita la corretta interpretazione del comma 843, dell'art.-1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, laddove vengono indicati i criteri per l'applicazione delle tariffe per l'occupazione di suolo pubblico previste dal comma 842 del suddetto art. 1 L.160/2019 che regola la tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare e, nello specifico, chiarisce che il suddetto comma 843 deve essere inteso "*nel senso di una tariffa che deve essere frazionata per 24 ore e applicata fino a un massimo di 9*";

**Richiamato** altresì l'art. 5, comma 14-quinquies, del D.L. 146/2021, in base al quale "il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:

a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclu-

Firmato digitalmente  
Gerardi Roberto

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.

 Città di  
**PERUGIA**



sivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;

b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro”;

#### Richiamati

- l'art. 1, comma 817, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, in base al quale *“il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”*;
- l'art. 1, comma 843, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che i comuni possono prevedere riduzioni fino all'azzeramento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate e aumenti nella misura massima del 25% delle tariffe;

**Tenuto conto** delle esenzioni e delle riduzioni dei canoni previste dalla legge e dal regolamento comunale di disciplina;

**Ritenuto** di confermare per l'anno 2025, nella stessa misura del 2024, i coefficienti espressivi del valore economico dell'occupazione di suolo ed aree pubbliche /esposizione pubblicitaria e del sacrificio imposto alla collettività, come previsti dal regolamento comunale, e di confermare tutte le altre tariffe per l'anno 2025 relativamente alle categorie di occupazioni/esposizione previste dal regolamento comunale, nella misura vigente nell'anno 2024 giusta deliberazione della Giunta comunale n. 481 del 22/11/2023, come risultante dall'allegato alla presente deliberazione;

**Dato atto** che il canone relativo alle occupazioni permanenti con cavi e condutture da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità è pari ad € 1,00 per utente, con un minimo di € 800,00, da rivalutarsi annualmente a decorrere dal 2022 in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente, avendo il Comune di Perugia una popolazione compresa tra 100.000 e 500.000 abitanti, secondo quanto previsto dal comma 831 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160;

**Dato atto** altresì che il canone previsto dal comma 831 bis, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, riferito alle occupazioni effettuate con impianti degli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831, è pari a 800 euro per ogni

Firmato digitalmente  
Gerardi Roberto

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



impianto insistente sul territorio di ciascun ente, il cui importo è rivalutato annualmente, a decorrere dal 2022, in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

**Tenuto conto** che gli importi di cui ai commi 831 e 831-bis dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 dovuti per l'anno 2025 saranno rivalutati rispetto a quelli del 2024 sulla base del tasso di variazione dell'indice ISTAT al 31 dicembre 2024;

**Considerato** che le tariffe sopra citate assicurano, sulla base di quanto stimabile, un gettito necessario per finanziare i programmi di spesa dell'Ente e per il corretto equilibrio finanziario dell'ente per i servizi istituzionali;

**Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U. degli Enti Locali, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente della U.O. Servizio Finanziario e Gestione Entrate, Dott. Stefano Baldoni ed il parere favorevole di regolarità contabile del Dirigente dell'Area Risorse Dott. Mirco Rosi Bonci;

**Visto:**

- lo Statuto dell'Ente;
- Il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi;

**DELIBERA**

- 1** di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2** di confermare per l'anno 2025 le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, così come stabilite per l'anno 2024, come riportate nel prospetto allegato alla presente deliberazione per costituire parte integrante e sostanziale;
- 3** di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, commi 831 e 831-bis, della L. 160/2019, gli importi del canone dovuto per le occupazioni con cavi e condutture da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità e quello relativo al canone dovuto per le occupazioni poste in essere con gli impianti degli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831, per l'anno 2025 saranno rivalutati rispetto a quelli vigenti nel 2024 sulla base del tasso di variazione dell'indice ISTAT al 31 dicembre 2024;
- 4** di dare atto che le tariffe stabilite con il presente provvedimento decorrono dal 1° gennaio 2025;

*Firmato digitalmente  
Gerardi Roberto*

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



- 5 di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, trattandosi di deliberazione allegata al bilancio di previsione 2025-2027, la cui scadenza per l'approvazione è fissata al 31/12/2024.

**Allegati in pubblicazione**

- ALLEGATO.pdf.p7m

(impronta: 7ADE010017794C2B4DAF0343959B39F529EBB2F546EE9832FDB79EDEBAD7C0A5)

**Allegati depositati agli atti**

---

*Firmato digitalmente  
Gerardi Roberto*

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.

